



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA - SAN REMO

ORDINANZA N. 12/2003

ORDINANZA N. 76/2006

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Sanremo:

- VISTA** la propria Ordinanza n. 17/81 in data 16.09.81;
- ESAMINATO** il vigente regolamento del Porto Turistico di Portosole Sanremo;
- VISTA** la L. 25 agosto 1991 n. 284 e la circolare n. 47 in data 05.09.1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - D.G. Demanio e Porti;
- CONSIDERATO** che la disciplina degli aspetti gestionali delle aree in concessione rientra con carattere esclusivo tra le prerogative del concessionario;
- RITENUTO** pertanto opportuno estrapolare dal citato regolamento le attività non connesse con i servizi tecnico-nautici e che comunque non hanno attinenza con la sicurezza della navigazione;
- VISTI** gli articoli 17 e 30 del Codice della navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione al C.N.;

ORDINA

Per quanto di competenza, è approvato l'annesso regolamento interno dell'approdo turistico di PORTOSOLE Sanremo esclusivamente per le parti relative alle norme di circolazione e di sicurezza.

la presente Ordinanza, abroga e sostituisce la precedente citata in premessa.

Sanremo, 15.12.2006

Il Comandante

INTRODUZIONE

Il presente regolamento viene emanato in un contesto normativo particolare che vede la transizione della gestione del demanio turistico dallo Stato alle Regioni. E' pertanto opportuno definire alcune nozioni di base sulla natura giuridica che assume "l'approdo turistico", anche al fine di poter meglio inquadrare le disposizioni normative che seguono.

Per individuare la natura giuridica del bene, è essenziale fare riferimento all'obiettivo primario a cui esso assolve, cioè l'approdo per unità da diporto; tale funzione risponde a quella propria dei porti, previsti dall'art. 28 del Codice della Navigazione (beni del demanio marittimo), e più in generale ai beni del demanio pubblico ai sensi dell'art. 822 del C.C..

Secondo tale inquadramento, assume pertanto rilievo la destinazione giuridica del bene che si concretizza nella fruizione collettiva e quindi nel soddisfacimento di interessi pubblici in materia di navigazione. Da tale impostazione, ne deriva l'attribuzione dei poteri pubblici (all'Autorità Marittima) per il perseguimento delle finalità connesse a tale natura.

Pertanto, dal presente regolamento vanno distinte le disposizioni afferenti gli aspetti di sicurezza, che sono di diretta attribuzione dell'Autorità Marittima e disciplinate quindi da atto che ha forza di legge (l'ordinanza) e natura pubblicistica, da quelle che attengono alla gestione commerciale dell'approdo, che assumono valenza tra i soci e hanno natura privatistica.

Nel primo caso, si applicheranno quindi norme sanzionatorie secondo il dettato del Codice della Navigazione, che potranno essere erogate dal personale militare della C.P.; nel secondo, norme interne di regolamento - che assumono carattere privatistico tra i soci - e saranno applicate dal personale preposto alla sorveglianza.

Per quanto sopra indicato, tutte le norme vengono raccolte nel presente regolamento, solo per motivi di pratica trattazione ma l'atto di formale approvazione dell'Autorità Marittima è da intendersi riferito esplicitamente alle "Norme di circolazione e di sicurezza".

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 (AMBITO DI APPLICAZIONE) - L'osservanza del presente Regolamento Interno dell'Approdo Turistico di Portosole - redatto dalla Società "Portosole Club Nautico Internazionale Sanremo S.p.A.", società con-cessionaria del porto turistico di Sanremo (che in appresso sarà denomi-nata soltanto Società), in attuazione dell'art. 7 dell'atto di concessione da parte del Ministero della Marina Mercantile - per la costruzione e la gestione di un approdo turistico in Comune di Sanremo (che ha validità nell'area demaniale marittima in concessione) - vincola tutti coloro (non solo gli Utenti) che, a qualsiasi titolo, utilizzano ormeggi, banchine, beni ed infrastrutture e/o che prestino la loro opera nell'ambito portuale e/o che godano, a qualsiasi titolo, dei servizi portuali e dei beni che comun-que ricadano nell'ambito di detto approdo turistico. Il presente Regolamento, inoltre, vincola tutte le unità, di qualunque bandiera, che attraccano nel porto stesso (qualunque soggetto, insomma, che per qualsiasi ragione, anche transitoria, si trovi in detto ambito).

Art. 2 - La "Società." si riserva il diritto di aggiornare, integrare, modificare il presente Regolamento.

Art. 3 - La "Società" provvede alla gestione dell'approdo, affidandone - ove del caso - la Direzione ad un Direttore al quale verranno attribuiti conseguenti poteri. Il Consiglio di Amministrazione della Società sovrintende ed è responsabile dell'amministrazione generale del porto e tratta i rapporti con l'Autorità Marittima.

Art. 4 - Ferme restando le competenze degli Organi dell'Amministrazione dello Stato, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento, ed anche di tutte le altre norme di legge e di disposizioni Amministrative, vengono controllate, nell'ambito dell'approdo, dalla Società o dal personale dipendente dalla stessa, il quale è munito di particolare segno distintivo, o tenuta, stabiliti dalla Società medesima. Al fine di assicurare l'osservanza del presente Regolamento, detto personale potrà dare opportune disposizioni a chiunque si trovi nell'ambito dell'approdo, che alle stesse si dovrà attenere. La Società provvederà altresì al controllo ed al coordinamento dei servizi effettuati da terzi per suo conto, nonchè all'espletamento di quelli che la "Società" determina di gestire direttamente.

Art. 5 - Le infrazioni rilevate e contestate dal personale, per violazione di ogni e qualsiasi disposizione contenuta nel presente regolamento saranno immediatamente comunicate alla Società che - in caso di infrazione a norme di legge ed amministrative - ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente. Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere adottati, in ordine all'infrazione rilevata, la "Società" potrà adottare provvedimenti particolari a carico degli Utenti, ivi compreso l'allontanamento (a spese del trasgressore) sia della imbarcazione che dei responsabili, che di qualsiasi altro mezzo dagli stessi introdotto nell'ambito dell'approdo (veicoli di qualsiasi genere, autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, carrelli e simili) eccetto i singoli casi espressamente autorizzati. Alla Società dovranno essere rimborsate tutte le spese dalla stessa sostenute per l'esecuzione di qualsiasi provvedimento sanzionatorio, reso necessario dal comportamento degli utenti.

Art. 6 (Pubblicità) - La Società provvederà a dare pubblicità alle prescrizioni di comportamento da essa stabilite, comprese le relative sanzioni, mediante affissione del presente Regolamento nei locali della Società e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Art. 7 - Nell'ambito dell'approdo turistico è vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale o artigianale (anche a bordo od a mezzo di imbarcazioni) che non rientri tra quelle attinenti all'esercizio dell'approdo stesso o tra quelle predisposte e autorizzate dalla Società, e comunque al di fuori di aree destinate a tale scopo dalla Società.

TITOLO II

ORMEGGI, TRAFFICO MARITTIMO E NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 8 - L'approdo turistico consente l'attracco di n. 806 imbarcazioni su ormeggi fissi per 22 categorie di natanti, di cui una parte (il 10%) riservati al naviglio in transito a norma delle disposizioni di dettaglio impartite dall'Autorità Marittima. A discrezione della Società, esclusivamente per esigenze logistiche e/o di ordine e/o sicurezza di carattere transitorio, le testate dei pontili potranno essere utilizzate ad ormeggio.

Art. 9 (Caratteristiche degli ormeggi) - I posti di ormeggio sono contrassegnati con la lettera indicante il pontile o la banchina e con numerazione araba progressiva (in genere pari sul lato levante e dispari sul lato ponente). I contrassegni sono riportati all'ingresso di ogni pontile, in modo ben visibile. L'elenco dei posti fissi o riservati, con l'indicazione del nominativo degli aventi diritto, dei relativi nomi nonché delle dimensioni dell'imbarcazione, è tenuto presso la Società. Le imbarcazioni degli Utenti non possono avere dimensioni, sia in larghezza che in lunghezza, maggiori di quelle indicate per la categoria del relativo posto di ormeggio (con tolleranza del 3%). Le dimensioni di intendono riferite agli effettivi ingombri dei natanti (comprese eventuali ,delfiniere, pulpiti bompresi, ed altre sporgenze a prua e a poppa); in altre parole, si deve intendere il "fuori tutto" dell'imbarcazione. Il luogo dell'ormeggio sarà indicato, a giudizio insindacabile della PORTOSOLE C.N.I.S. S.P.A., in base alla disponibilità ed ai fini di una maggiore sicurezza per gli stessi. Senza esplicito accordo e autorizzazione della PORTOSOLE C.N.I.S. S.P.A., i natanti non potranno essere ormeggiati in posizione diverse da quelle indicate dalla PORTOSOLE C.N.I.S. S.P.A. stessa **(in caso di violazione di tale divieto, l'imbarcazione sarà rimossa e ormeggiata in altro luogo, addebitando le relative spese di trasferimento e stazionamento provvisorio al trasgressore)**. In ogni caso la Società ha facoltà di cambiare, in qualunque momento per motivi logistici nonché di ordine e sicurezza, la disposizione delle imbarcazioni. **Tutti gli Utenti sono tenu-ti a segnalare immediatamente ogni variazione del loro ormeggio (in particolare il loro posizionamento).**

Qualora il proprietario dichiari dimensioni errate della propria imbarcazione o riesca ad attraccare un natante di dimensioni maggiori di quelle previste per l'ormeggio assegnato, la Portosole potrà disporre l'immediato cambiamento d'ormeggio, assegnandone uno di categoria corrispondente alle dimensioni dell'imbarcazione (se disponibile), rimanendo a carico dell'Utente la responsabilità per danni arrecati, ancorchè causati da forza maggiore, e l'obbligo al pagamento delle tariffe corrispon-

denti alle categorie assegnate, oltre le spese sostenute. Resta inteso che - qualora l'Utente non ottemperasse all'invito della Società e/o dei suoi dipendenti - la Società provvederà a rimuovere l'imbarcazione con pro-prio personale a spese dell'inadempiente, a carico del quale resteranno anche i pagamenti delle tariffe previste per l'occupazione dell'ormeggio (stesse tariffe applicate dalla Società per lo stazionamento giornaliero moltiplicate per i giorni di effettiva occupazione) cui sarà trasferito il natante. La **Direzione del Porto ha facoltà di derogare a tutti i limiti compresi nel presente articolo (Art. 9), con provvedimenti di assoluta temporaneità.**

Art. 10 (Ormeggio/disormeggio)

Ciascuno dei posti di ormeggio è fornito dai seguenti arredi:

- bitte e, a mare, corpi morti muniti del relativo penzolo di catena e calumo di cavo collegato al pontile; la manutenzione di detti arredi sarà eseguita a cura della Direzione del Porto. Le bozze e la trappa, nel numero e dimensione necessari a ritenere l'unità in sicurezza all'ormeggio, sono predisposti, manutenzionati e sostituiti, in caso di usura, dal titolare dell'ormeggio. La Società sarà esentata da qualsiasi responsabilità nel caso in cui la trappa (che ha l'unica funzione di facilitare il recupero della catena, alla quale devono essere applicate due bozze a cura e spese dell'utente) venga utilizzata per la tenuta dell'ormeggio dell'imbarcazione. Durante la fase di ormeggio/disormeggio un Sorvegliante di Banchina e/o un Addetto di Banchina, sarà presente sul posto al fine di verificare e segnalare eventuali errate manovre e/o danni agli arredi e alle opere portuali e/o alle altre unità in sosta e/o per fare intervenire un adeguato Servizio. Il responsabile della condotta dell'unità deve attenersi alle norme del presente Regolamento.

Art. 11 (Norme di accesso al porto e di circolazione nell'ambito bacini portuali) - Tutte le unità che utilizzano il porto dovranno avere i documenti amministrativi e di sicurezza dell'unità in corso di validità nonché essere assicurate per le responsabilità civili ed i rischi contro l'incendio compreso il ricorso dei terzi.

ALL'ARRIVO - Ogni unità in arrivo al Porto Turistico, giunta all'imboccatura del porto, dovrà contattare la Torre di Controllo sul canale 9 VHF e fornire i seguenti dati:

- nome dell'unità;
- lunghezza, larghezza, immersione media.

RICEVUTO L'ASSENSO A PROCEDERE, impegnerà l'imboccatura secondo le prescritte norme di circolazione, prestando attenzione ad eventuali ordini che potranno essere impartiti dalla Torre di Controllo. All'arrivo è obbligatorio per l'Utente provvedere all'immediata compilazione e consegna della scheda d'arrivo ricevuta dalla Direzione del porto (**in difetto, l'imbarcazione non godrà di alcun diritto o servizio all'interno dell'approdo e sarà allontanata a cura e spese dell'Utente**);

tutti gli Utenti devono prendere visione del presente Regolamento e delle relative tariffe ed ottenere il godimento dei servizi portuali obbligatori e/o facoltativi, **previo pagamento (in anticipo) dei corrispettivi calcolati per l'intero periodo.** Con le formalità di arrivo l'Utente ha conferma dell'assegnazione definitiva, per il periodo richiesto, del punto di ormeggio, sia esso di transito che riservato; con tale atto ha assicurazione della sua piena disponibilità e la Direzione del Porto, fatti salvi casi di forza maggiore, si impegna a mantenerlo libero nella eventuale assenza dal porto dell'unità.

ALLA PARTENZA - Le unità che intendono lasciare l'ormeggio devono previamente contattare la Torre di Controllo sul canale di traffico portuale fornendo i seguenti dati:

- nome dell'unità;
- punto di ormeggio;
- ora prevista per la partenza;
- destinazione;
- durata dell'assenza, prescritta per motivi di prudenza, ai fini della sicurezza, e salvaguardia per uscite superiori alle 24 ore, nonché per i rientri in porto in ore notturne ovvero dopo le ore 21:00.

Quando l'unità è pronta a lasciare effettivamente l'ormeggio, il responsabile della condotta dell'unità dovrà ottenere l'autorizzazione della Torre nonché continuare a fare ascolto radio per seguire le eventuali istruzioni che verranno eventualmente impartite e seguire le norme di circolazione prescritte dal presente Regolamento.

Art. 12 - Ai fini dell'immediato riconoscimento, all'atto dell'entrata nell'approdo turistico e dell'uscita dallo stesso, gli Utenti di ormeggi riservati dovranno esporre sulla propria imbarcazione, in posizione ben visibile, oltre la bandiera o le bandiere prescritte, l'apposito "guidone" distintivo di Portosole.

Art. 13 - (Utenti in transito) - Le imbarcazioni degli "Utenti in transito", cioè coloro che, non fruendo di posto fisso, intendano utilizzare la parte dell'approdo riservata all'uso pubblico, qualora non abbiano preventivamente concordato con la Società l'assegnazione di un posto di ormeggio in detta parte dell'approdo, dovranno sostare nell'avanporto fino a quando non avranno ricevuto l'assegnazione del posto, se disponibile, e le altre necessarie istruzioni e disposizioni. La durata della permanenza deve essere indicata nella richiesta di ormeggio da formularsi all'atto dell'arrivo. Tale durata non può essere superiore a 48 ore, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore; non ricorrendo queste, la durata potrà essere prorogata dalla Società fino a quando sussista l'ulteriore disponibilità dell'ormeggio.

Art. 14 - L'Utente che si assenti per un periodo superiore alle 24 ore deve darne comunicazione alla Società, indicando la data di partenza e quella di previsto ritorno, nonché, possibilmente, la località che intende raggiungere. L'avviso deve darsi anche in caso di previsto rientro oltre le ore 21:00.

Art.15 - Per gli Utenti di posto riservato, la Società si impegna a mantenere libero l'ormeggio nel caso di assenza dall'approdo per qualsiasi periodo di tempo, salvo casi di forza maggiore. Qualora l'Utente intenda, in tale periodo, accordare l'uso del proprio ormeggio a terzi, che dovranno essere di Gradimento della Società, l'interessato è obbligato a:

- 1) comunicare per iscritto e con congruo preavviso, alla Società, il nominativo del terzo e della relativa imbarcazione, precisando le dimensioni della stessa;
- 2) assicurarsi che il terzo utilizzatore dell'ormeggio sia a conoscenza delle norme contenute nel presente Regolamento e si impegni ad osservarle;
- 3) aver ricevuto, prima di immettere il terzo nell'uso del posto di ormeggio, comunicazione espressa di gradimento da parte della Società.

Qualora l'uso del proprio ormeggio sia dall'Utente accordato a terzi, senza rispettare le obbligazioni di cui ai punti 1) e/o 2) e/o 3), tale titolo di utilizzo sarà inopponibile nonchè inefficace nei confronti della Società (occupazione indebita); in tal caso saranno sempre dovute le spese di stazionamento. L'Utente potrà inoltre incaricare la Società o altro soggetto indicato dalla Società di concedere a terzi l'uso temporaneo del proprio ormeggio, alle tariffe e secondo le condizioni stabilite dalla Società stessa. Sull'importo percepito in base alle tariffe di cui sopra, la Società, o il soggetto terzo designato, tratterrà il 10% a titolo di rimborso spese, rimettendo il restante 90% all'interessato.

Art. 16 (Norme per la navigazione nei bacini portuali)

All'interno dell'approdo sono applicabili le norme internazionali che disciplinano le regole di navigazione "Norme per prevenire gli abbordi in mare - COLREG 72".

Tutte le manovre eseguite all'interno dell'approdo dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, la quale potrà disporre il movimento e gli spostamenti di ormeggio che si appalesino necessari in caso di emergenza o per particolari motivate esigenze connesse con l'operatività dell'approdo. In caso di assenza del proprietario e dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Società potrà provvedervi direttamente con personale di propria fiducia. Qualora una imbarcazione non sia ormeggiata a regola d'arte, comunque in condizioni da far temere eventuali danni all'imbarcazione stessa, o a quella di terzi, la Società provvederà con i propri mezzi e personale, dandone avviso al titolare del presente contratto che dovrà rispondere dei danni eventualmente verificatisi, e al quale saranno addebitate le spese

sostenute. **Nell'ambito dell'approdo la velocità massima è di 2 nodi.**

All'interno dell'approdo si applicano le norme internazionali in materia di navigazione marittima. E' vietato a tutte le imbarcazioni (sia in uscita che in entrata), onde evitare danni alle attrezzature portuali d'ormeggio, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore. Esse debbono fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio e sono responsabili di ogni danno che alle stesse venga arrecato. I cavi di nylon auto-affondanti, predisposti dalla Società, devono essere impiegati solo per mettere in forza il corpo morto e successivamente mollati in bando.

E' fatto divieto di avvolgerli alle bitte ed alle galloce di bordo. Ogni Utente assicurerà alla catena un proprio cavo di ormeggio e solo quest'ultimo verrà assicurato alle sistemazioni di bordo. Ogni Utente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione nei riguardi del modo in cui essa è stata ormeggiata. E' fatto obbligo agli Utenti di proteggere il proprio natante con adeguati e sufficienti parabordi (**qualsiasi danno che si verificasse a causa o in concausa all'assenza o inadeguatezza degli stessi sarà ad esclusivo carico dell'Utente**). E' proibito l'impiego di gavivelli che saranno rimossi dalla Società a spese dell'inadempiente.

Art. 17 - Non è consentito apportare variazioni o comunque manomettere gli ormeggi, gli allacciamenti d'acqua o di elettricità o di altri servizi senza l'autorizzazione della Società. E' vietato impiegare scalini di discesa non forniti dalla Società. L'imbarcazione dell'Utente deve essere fornita di impianto di terra. Non sono collegabili imbarcazioni provviste di cavo a 2 conduttori a meno che, a bordo delle stesse, non sia installato un apparecchio "salvavita". Le spine elettriche ricevute sotto cauzione debbono essere rese in condizioni di assoluta efficienza. Qualora per fatti accidentali le stesse risultino danneggiate, la cauzione sarà incamerata. I coperchi a tenuta delle prese elettriche e telefoniche debbono essere tenuti chiusi. Qualora si verifichi lo scatto degli apparecchi di protezione per difetto dell'impianto dell'Utente, l'intervento dell'elettricista sarà addebitato all'Utente stesso.

Art. 18 - All'interno dell'approdo, la manipolazione di sostanze potenzialmente inquinanti deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti e secondo le regole di buona pratica, è vietato l'uso di proiettori, l'uso di apparecchiature radar e di segnali acustici non strettamente necessari (qualsiasi rumore molesto che arrechi disturbo alla tranquillità del porto è assolutamente vietato). Lo scarico dell'immondizia deve essere effettuato negli appositi contenitori siti lungo le banchine; è assolutamente vietato depositare olii, batterie, combustibili liquidi e/o solidi di qualunque genere nell'ambito dell'approdo fuori degli appositi contenitori destinati alla raccolta in rispetto ed osservanza delle normative vigenti in materia.

E' vietato porre in moto, salvo per comprovate esigenze, i motori principali delle imbarcazioni o

quelli ausiliari, per prove o per la ricarica batterie, prima delle ore 8 e dopo le ore 21, nonché durante il periodo dal Giugno al Settembre compreso, tra le ore 12,30 e le ore 15,30. E vietata, nei detti orari, anche l'effettuazione di lavori rumorosi nonché l'uso di motorette e qualunque attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui. Tutti i lavori che non possono essere effettuati a bordo che comportino disagio o molestia agli altri Utenti, devono essere effettuati nell'area dei Cantieri Navali di riparazione o nelle aree all'uopo destinate dalla Società, gli interventi a terra possono essere effettuati solo dal personale della società e/o ditta dalla stessa autorizzata ed iscritta negli appositi registri tenuti dall'Autorità Marittima.

Nelle acque dell'approdo sono vietati:

- la balneazione;
- la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi;
- la pesca con qualsiasi attrezzo;
- la pesca subacquea;
- il wind-surf.

E' vietato altresì immergersi - in prossimità delle imbarcazioni - per effettuare visite, interventi o riparazioni. Tali attività sono assicurate dal personale specializzato, riconosciuto dalla Società ed iscritto negli appositi registri tenuti dall'Autorità Marittima.

Art. 19 - E' vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagenti, gommoni, ecc.) e comunque con oggetti o materiale di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a depositi o ripostigli. I materiali di proprietà non identificata potranno essere rimossi dalla Società.

Art. 20 - I possessori di imbarcazioni ormeggiate ai posti riservati devono mantenere le stesse in ordine e pulite. Nel caso di riscontrata inosservanza di tale norma, e dopo specifica diffida verbale all'avente diritto od ai suoi dipendenti, la Società provvederà a far effettuare le pulizie esterne a mezzo di personale di propria fiducia, con addebito del relativo costo all'avente diritto medesimo. In caso di imbarcazioni abbandonate (anche nei casi di semplice omissione di manutenzione da parte del responsabile dell'imbarcazione) o comunque in condizioni tali da procurare pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza dell'approdo, la Società avviserà l'Autorità Marittima che provvederà ad adottare i provvedimenti necessari (ordinanza di sgombero, ecc.).

Art. 21 - Tutte le unità che entrino nell'approdo e quelle in stazionamento devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento, ed essere in regola con le prescrizioni in proposito emanate dalle competenti Autorità. Al riguardo è esclusa ogni responsabilità da parte della Società e

dei suoi dipendenti. La Società, qualora ritenga sussistano fondati motivi, può richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo delle unità da parte della competente Autorità Marittima. Prima di assentarsi dall'approdo, gli Utenti che lascino la propria imbarcazione al posto di ormeggio loro riservato, debbono assicurarsi che i cavi di trattenuta siano in ottime condizioni ed in grado di resistere per tutta la durata dell'assenza.

Art. 22 - All'interno dell'approdo, gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco, e purchè tenuti al guinzaglio; il padrone, o chi ne ha di fatto la custodia, dovrà provvedere alla rimozione degli escrementi e di qualsiasi imbrattamento prodotto dagli animali, pena in difetto l'addebito delle spese sostenute dalla Società per la relativa pulizia. In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza di animali, nell'ambito dell'approdo, possa arrecare molestia e disagi agli Utenti dello stesso.

TITOLO III

TRAFFICO VEICOLARE

Art. 23 - All'interno dell'approdo si applicano le norme di circolazione previste dal Codice della Strada e tutta la segnaletica (orizzontale e verticale) è ad esso conforme. L'accesso veicolare all'interno dell'approdo è consentito, oltre che ai mezzi di servizio e/o polizia, a coloro che vi sono autorizzati dalla Direzione del Porto, in ragione della disponibilità di posti barca e/o posti macchina. Ad essi è rilasciato apposito contrassegno che va tenuto debitamente in evidenza (sul parabrezza del veicolo affinché il personale addetto alla vigilanza ne controlli la validità all'in-gresso e durante la permanenza in porto). L'accesso è inoltre consentito a tutti coloro ai quali, per esigenze di carico o scarico di mezzi o merci, o per accedere ai locali ad uso commerciale situati all'interno dell'approdo, sia stato concesso specifico ed espresso permesso dalla Società.

Art. 24 - Il parcheggio degli autoveicoli, motoveicoli e comunque mezzi trainanti e trainati deve avvenire soltanto nelle zone all'uopo destinate. Conseguentemente, lo stazionamento (sosta o parcheggio) dei mezzi predetti in posizione non consentita darà luogo all'immediata rimozione forzata, a spese del proprietario.

Art. 25 - I posti macchina nei parcheggi riservati, sia coperti che scoperti, potranno essere numerati ed a ciascuna autovettura autorizzata potrà essere assegnato un posto fisso. Al titolare del posto fisso di parcheggio verrà consegnato un contrassegno portante il numero del posto medesimo.

Art. 26 - La Società si riserva di istituire parcheggi liberi a tempo e a pagamento le cui aree saranno indicate da apposita segnaletica e saranno riservati unicamente agli Utenti del porto (eventualmente, a discrezione della Società, potranno essere installate sbarre automatizzate dotate di ticket). Gli Utenti di tali parcheggi sono tenuti all'osservanza della regolamentazione disposta dalla Società. Superati i limiti di tempo concesso e comunque quando gli automezzi siano trovati in zona o in maniera non consentita, sarà provveduto alla rimozione a spese dei proprietari.

Art. 27 - Le sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle norme di circolazione sono:

- la sospensione del "passi per un periodo determinato dalla Direzione;
- il ritiro del "passi";
- la rimozione del veicolo con spese a carico del proprietario.

Art. 28 - La rimozione forzata, di cui ai precedenti articoli, sarà effettuata, senza preavviso alcuno, a cura della Società e/o a mezzo del proprio personale o di terzi, a spese dei trasgressori. Nei casi più gravi, ovvero quando un veicolo crei intralcio alle manovre di emergenza e/o pericolo per la pubblica incolumità, il personale preposto potrà contattare direttamente l'Autorità Marittima che disporrà la rimozione oltre all'applicazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Solo nel caso di automezzi e di altri veicoli rimossi direttamente dalla Società con proprio personale, gli stessi saranno trasportati in apposito spazio, sito nell'ambito di "Portosole", a spese e rischio del proprietario, per quanto attiene sia al trasporto che alla giacenza (deposito oneroso).

TITOLO IV

SERVIZI

Art. 29 - La Società cura l'espletamento dei servizi contemplati nel contratto tipo di ormeggio connesso con posto barca.

Art. 30 - Per la fornitura di carburanti ed affini, nonché per le prestazioni di conforto (ristorante, bar, boutique, ecc.), per quelle di assistenza tecnica e per le forniture di bordo, gli Utenti devono corrispondere gli importi relativi ai servizi ricevuti direttamente alle persone preposte ai servizi medesimi.

Art. 31 - Per le prestazioni di assistenza, di riparazione e raddobbo dei natanti la Società terrà un elenco aggiornato delle Ditte autorizzate dall'Autorità Marittima ad effettuare le prestazioni anzidette nell'ambito dell'approdo. In casi particolari, e su richiesta dell'Utente interessato, la Società potrà autorizzare lo svolgimento di prestazioni del genere anzidetto anche da parte di altre Ditte sempre autorizzate dall'Autorità Marittima - restando la Società del tutto estranea ai rapporti intercorsi tra le parti e alle relative responsabilità. E' comunque vietato l'ingresso nell'approdo di qualsiasi mezzo di sollevamento che non sia stato espressamente autorizzato dalla Società.

Art. 32 - La "Società" non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito dell'approdo, ed anche a bordo delle imbarcazioni e nelle unità immobiliari dell'approdo stesso. Analogamente non risponde di furti d'imbarcazioni, o parti di esse, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone o cose che si trovino nell'ambito dell'approdo, da persone che non siano suoi dipendenti o da cose ed animali non di sua proprietà. La seguente elencazione è da intendersi esemplificativa e non esaustiva delle fattispecie di danno escluse dalla responsabilità della Società (sono escluse anche tutte le ulteriori fattispecie assimilabili a quelle specificatamente elencate).

TITOLO V

NORME ANTINCENDIO ED ANTINQUINAMENTO

Art. 33 - E' vietato, nell'ambito dell'approdo, lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti od altro, sia in acqua che sulle banchine moli e pontili. Il lavaggio delle imbarcazioni potrà essere effettuato esclusivamente con acqua di mare o con acqua dolce. Per i rifiuti solidi debbono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori, dei quali l'approdo è dotato, mentre per i rifiuti liquidi deve farsi uso delle apposite installazioni. Per le esigenze personali, dovranno essere usati i locali igienici esistenti a terra, salvo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature atte a raccogliere i liquidi di bordo.

Art. 34 - In caso di incendio o di inquinamento, la Società ha ogni più ampio potere o facoltà e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite. Comunque le imbarcazioni ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di indole, preventiva e generale, con facoltà, in ogni momento, per la Società di richiedere alla competente Autorità ispezioni a bordo e di adottare provvedimenti nel caso di riscontrata inosservanza:

- 1) - in casi di versamento di idrocarburi in acqua o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve dare immediato avviso alla Società - che avrà cura di informare immediatamente l'Autorità Marittima - e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle imbarcazioni più vicine e quanti si trovino in luogo; delle spese sostenute e dei danni verificatesi risponderà l'Utente o comunque il responsabile;
- 2) - prima della messa in moto dei motori a benzina, l'Utente deve provvedere all'areazione del vano motore;
- 3) - ogni imbarcazione deve controllare che non esistano residui o perdite di idrocarburi in sentina, e che non vi siano perdite degli stessi in acqua. In caso di fuoriuscita di idrocarburi o sostanze inquinanti, l'Utente è tenuto ad avvisare immediatamente la Società, che provvederà a segnalare tale fatto all'Autorità Marittima, disponendo l'ormeggio negli spazi predisposti a tal uopo;
- 4) - per quanto concerne l'efficienza dello scafo, dell'apparato motore, dell'impianto elettrico, dell'impianto antincendio, della sistemazione di bombole a gas, dei recipienti a pressione e quant'altro prescritto dall'Autorità Marittima, le unità devono essere in regola con le norme e le prescrizioni degli Enti di Classificazione;
- 5) - il rifornimento di carburante all'imbarcazione deve essere effettuato esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti ed affini esistenti nell'approdo (sita in

corrispondenza del pennello di entrata); non è consentito il travaso dei combustibili e di olii per motori sulle banchine e neanche la pulizia delle sentine con scarico fuori bordo, l'uso dei w.c. delle imbarcazioni, l'uso di sostanze inquinanti liquide o solide o che possano provocare odori sgradevoli, e l'insudiciamento delle banchine e dello specchio acqueo antistante l'approdo; è vietata, nell'ambito dell'approdo, qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualsiasi altro sistema; in caso di assoluta necessità, mancanza completa, di carburante, impianti in riparazione, ecc., l'interessato deve chiedere espressa autorizzazione, per qualsiasi quantità o prestazione all'Autorità Marittima, previo visto di assenso da parte della Società;

- 6) -in caso di inizio di incendio a bordo di una imbarcazione, sia da parte del personale della stessa che di quello delle imbarcazioni vicine, deve immediatamente farsi quanto possibile per estinguere le fiamme avvisando nel contempo, coi mezzi più rapidi possibili, la Società che avrà cura di segnalare immediatamente l'emergenza, per i provvedimenti del caso, alla competente Autorità ed agli organi dei quali sia previsto l'intervento. In particolare è attribuita alla Società, secondo il suo prudente apprezzamento, la facoltà di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione con incendio a bordo e di trasferirla ad un posto assegnato per tali emergenze;
- 7) - l'impiego di fiamma ossiacetilenica e saldatrice elettrica può avvenire nelle aree di cantiere e sotto la piena responsabilità degli stessi cantieri, oppure in appositi ormeggi decentrati previa autorizzazione e secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza di incendi o di inquinamenti, sono a carico dell'Utente responsabile, oltre all'eventuale risarcimento di danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda al piano per la sicurezza ("Piano di Emergenza") approvato dall'Autorità Marittima.

(Tutte le disposizioni contenute in questo e titolo V vanno integrate con quelle del Piano per la sicurezza - "Piano di Emergenza" - che, in caso di coincidenza della materia trattata prevalgono).

TITOLO VI

NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme di legge e norme equiparate, fermo restando quanto previsto dai singoli "Contratti di ormeggio connessi con posto barca" e dai "Contratti di utilizzazione dei servizi portuali".

NORME DI RIFERIMENTO

La Società, la Direzione del Porto, tutti i frequentatori e coloro che vi esercitano attività lavorativa sono tenuti a far osservare ed osservare le norme:

- in dettaglio del presente "Regolamento" o specificate ai vari Capi, le norme contenute nel Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30.03.1642, n. 327 e nel relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15.02.1952, n. 328, e quelle specifiche attinenti in particolare il settore marittimo con successive modifiche;
 - in materia doganale;
 - di polizia;
 - igienico sanitarie;
 - tutela dell'ambiente;
 - della sicurezza degli ambienti di lavoro nonché di qualunque altra norma in ogni modo applicabile.
- Tutti coloro che esercitano stabilmente una qualsiasi attività nell'ambito di Portosole sono soggetti alla vigilanza dell'Autorità Marittima.